

Allegato alla Del. C.C. n. 21 del 10/8/2017

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER

CONVENZIONE

**PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DEI COMUNI DI
AIDOMAGGIORE - BORONEDDU - GHILARZA - SODDI' - TADASUNI**

COMUNE DI _____

Rep. n. _____ del

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemiladiciassette (/ /2017) nella sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier _____ con la presente convenzione,

TRA

1. il **Comune di Tadasuni**, codice fiscale **00074760950**, con sede in via **San Michele**, s.n.c., in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante **Mauro Porcu**, nato ad **Oristano** il **23.03.1980**, residente in **Tadasuni** in corso Impero, n.**45** il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente presso cui è domiciliato per la sua carica e interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 - del 10/8/2017, da una parte;

E

2. _____, nato a _____ (_____), il _____-, residente a _____- in via _____- n. _____-, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Guilcier dove domicilia per ragioni d'ufficio, nella sua qualità di _____ dell'Ente, abilitato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 – 3° comma, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), dall'altra;

PREMESSO

- che con deliberazione dell'assemblea è stata costituita ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alla L.R. 2 agosto 2005, n. 12, l'Unione dei comuni del Guilcier, tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni;

- che con il medesimo atto deliberativo è stato approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione del Guilcier;
- che il 24 gennaio 2008 è stato sottoscritto l'atto Costitutivo;
- che l'art 5 dello Statuto dell'Unione prevede che possono essere trasferite alla stessa le funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencate: istruzione e servizi scolastici; viabilità e trasporti nell'ambito dell'Unione.
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 14.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il servizio di trasporto scolastico dell'Unione dei Comuni del Guilcier, per la gestione in forma associata del servizio di trasporto scolastico sovracomunale degli alunni delle scuole primarie, secondarie (c.d. "scuole dell'obbligo") e della scuola dell'infanzia degli studenti dei Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Soddì e Tadasuni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del_ esecutiva ai sensi di legge il Comune di Tadasuni ha deciso di trasferire all'Unione il servizio suddetto, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
- che l'Unione dei Comuni provvederà con propria delibera a prendere atto del trasferimento del servizio di cui alla presente e che trasferimento sia effettuato almeno da parte della maggioranza dei Comuni dell'Unione, come richiesto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Tadasuni e l'Unione dei Comuni Guilcier come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier del servizio di trasporto studenti. La gestione associata è

finalizzata a garantire una migliore qualità del servizio, assicurando nel contempo una gestione economica ed efficiente.

Art. 2 - Funzioni trasferite - L'esercizio unificato delle funzioni trasferite comprende il servizio di trasporto scolastico per gli studenti iscritti alla scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Art. 3 - Sede del Servizio - La sede del Servizio di trasporto scolastico è individuata presso la sede dell'Unione.

Art. 4 - Ambito Territoriale - L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del Servizio è individuato presso i territori dei Comuni dell'Unione che aderiscono al servizio.

Art. 5 - Sistema Direzionale - Il sistema direzionale dell'attività di gestione è articolato come segue:

- l'Assemblea individua le linee-guida che sostengono il servizio;
- il C.d.A., unitamente agli Uffici dell'Unione, elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata;

il Responsabile dell'Unione competente per materia, coadiuvato dai propri uffici, traduce gli indirizzi espressi dal C.d.A. dell'Unione in calendari e programmi operativi di lavoro;

- il Responsabile risponde al Presidente dell'Unione dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli indirizzi espressi dal C.d.A.

I Comuni si impegnano a collaborare con l'Unione nell'attività elaborazione degli atti di gara e nella vigilanza sull'opera degli addetti al servizio in oggetto mettendo a disposizione proprio personale.

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione - Il trasferimento del Servizio all’Unione e l’entrata in vigore della presente convenzione decorrono con l’anno scolastico 2017/2018 e hanno durata (salvo recessi) pari a quella dell’Unione.

Art. 7 - Durata del servizio - I tempi di esecuzione del servizio sono strettamente collegati alle date di apertura e chiusura delle scuole.

Art. 8 - Oggetto e modalità di gestione - Il servizio consiste, nei giorni di attività scolastica, nel trasporto degli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dai luoghi di residenza ai diversi istituti di Istruzione, e regolare rientro alle località di partenza. Il servizio dovrà essere gestito dall’Unione secondo le modalità di cui all’art. 10 dello Statuto e nel rispetto delle norme in materia.

Art. 9 - Flussi informativi - Al fine di un ottimale coordinamento delle attività degli enti, l’Unione trasmette ai Comuni:

- a. copia degli atti fondamentali assunti dall’Assemblea dell’Unione in relazione al servizio;
- b. entro il 15 di ottobre una relazione dettagliata contenente le previsioni di spesa riferite ai Comuni che usufruiscono del servizio;
- c. entro il 31 di agosto il risultato della gestione del servizio, corredata dall’eventuale piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni;
- d. presenta istanza e rendiconta alla Regione, il contributo destinato ai Comuni per il trasporto scolastico, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente Assessorato Regionale.

I Comuni entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono all'Unione una relazione contenente le osservazioni e gli elementi che possano risultare di aiuto per un ottimale coordinamento del servizio.

Art. 10 - Dotazione organica - Vista la carenza nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni di personale sufficiente, ci si avvarrà del personale dei singoli Comuni mediante creazione di un gruppo lavoro presieduto dal Responsabile del Servizio dell'Unione competente per materia, che avrà il compito di collaborare alla predisposizione degli atti gestionali relativi all'elaborazione del progetto tecnico finanziario del servizio, del capitolato d'appalto, nonché di collaborare alla procedura di scelta del contraente e alla successiva fase di controllo dell'esecuzione del contratto; tale gruppo di lavoro verrà definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione.

Art. 11 - Beni strumentali - I beni e le attrezzature da utilizzare per la gestione del servizio sono quelli a disposizione dell'Unione costituiti in particolare da n. 3 scuolabus, di cui:

- n. 2 da 28/31 posti (di cui un posto autista, un posto accompagnatore, un posto stazionamento carrozzenza), motore a gasolio, a quattro tempi, ad accensione spontanea, di cilindrata 2.987 cm³, Potenza 140 Kw, targhe FE734AF e FE866AF;
- n. 1 da 31/35 posti (di cui uno autista, un accompagnatore, una postazione per sedia a rotelle), motore a gasolio, a quattro tempi, ad accensione spontanea, di cilindrata 2.987 cm³, Potenza 140 kw, targa FG181HG.

Allo stato attuale, le attrezzature disponibili sono funzionanti ed efficienti e tali da garantire la sicura gestione e coordinamento del servizio.

Art. 12 - Ripartizione delle spese e modalità di trasferimento delle somme - Tutte le spese, generali e quelle di funzionamento e gestione del servizio, decurtate

dagli eventuali contributi sono poste a carico dell'Unione nei limiti delle disponibilità. Qualora si rendesse necessario porre delle somme a carico dei singoli comuni queste verranno ripartite secondo le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo stabilito diviso in parti uguali tra tutti i comuni;
- il 50 % dell'importo diviso in base al numero degli studenti;
- la somma dovrà essere versata dai comuni entro 30 giorni dalla trasmissione del risultato di gestione del servizio e del piano definitivo di riporto.

Art. 13 - Recesso e revoca del servizio - Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, va deliberato con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, dello Statuto dell'Unione, comunicato all'Unione entro il 10 giugno e ha effetto dal 1° giorno dell'anno scolastico successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni, salvo per quanto previsto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto dell'Unione, ai sensi del quale: Il trasferimento delle funzioni e dei servizi avviene a condizione che il trasferimento sia effettuato almeno da parte della maggioranza dei Comuni dell'Unione. Qualora il recesso di un Comune determini la riduzione di tale numero, l'Unione può decidere di non espletare più il servizio.

Art. 14 - Controversie - La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difformi e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno devolute al competente Foro di Oristano.

Art. 15 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se e in quanto necessario, di atti da parte degli organi

competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alle leggi in materia.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 16 - Registrazione - Il presente atto composto da n. 7 (sette) pagine scritte per intero e n. 12 righe della pagina 8 (otto); è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella B del D.P.R. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TADASUNI -

PER L'UNIONE _____ -